

TAR Piemonte, Sezione II - Sentenza 19/11/2005 n. 3743  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

Come più volte affermato in giurisprudenza, è legittima l'offerta presentata in busta "a sacchetto" sigillata nell'unico lembo aperto, essendo gli altri già chiusi dal fabbricante della busta, in quanto sono raggiunte le finalità (segretezza delle offerte e impossibilità di manomissione del plico) cui sono preordinate le modalità di presentazione dell'offerta richieste dal bando di gara (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 1 giugno 1998, n. 243). Ciò vale soprattutto nelle ipotesi (come quella di specie) in cui non emergano dal procedimento di gara concreti elementi indicativi di una possibile manomissione delle buste contenenti l'offerta; in questi casi, infatti, la rigida applicazione delle norme di gara, che richiedano sottoscrizione e sigillatura di ogni lembo della busta, si risolverebbe in un puro formalismo, disancorato da qualunque esigenza di tutela della correttezza di gara, che si pone in diretto contrasto con il principio di massima concorrenzialità e partecipazione cui deve essere improntata la procedura selettiva.